

Settore: COMANDO TERRITORIALE E SERVIZIO NOTIFICHE CAPANNOLI-PALAIA

Servizio: COMANDO TERRITORIALE E SERVIZIO NOTIFICHE CAPANNOLI-PALAIA

Ordinanza n° 648 del 27/11/2020
Il Comandante Territoriale

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA DEL CIMITERO A MONTEFOSCOLI NEL COMUNE DI PALAIA CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO LUNEDI' 30.11.2020 FINO ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO GIOVEDI' 31.12.2020 AL FINE DI ESEGUIRE I LAVORI DI ASFALTATURA.

Decisione:

Il Comandante Territoriale della Polizia Locale e Servizio Notifiche CAPANNOLI e PALAIA

ORDINA

DIVIETO di TRANSITO a tutti i veicoli, in Via del Cimitero dall'intersezione con Via Piana fino all'intersezione con la S.P. n.11 delle Colline per Legoli a Montefoscoli nel Comune di Palaia:

dalle ore 08,00 del giorno Lunedì 30.11. 2020

fino alle ore 18,00 del giorno Giovedì' 31.12.2020

al fine di effettuare lavori di asfaltatura.

Per i residenti in Via del Cimitero e per le attività artigianali, sarà consentito il transito in base all'avanzamento dei lavori i quali inizieranno dall'intersezione con Via Piana.

Gli autobus di linea CTT Nord e tutti gli altri veicoli anichè percorrere la Via del Cimitero per raggiungere la S.P. n.11 delle Colline per Legoli, dovranno percorrere Via della Rimessa.

Motivazione:

- La presente ordinanza viene emessa a seguito della richiesta pervenuta a questo Comando Territoriale di Polizia Locale in data 26.11.2020 al Prot n.0007008, dalla ditta I.G.P. Giuliani Piero srl sede in Via di Sterpulino n.9/15 56121 Zona Industriale Ospedaletto (PI) al fine di effettuare i lavori di asfaltatura.
- **Adempimenti a cura del destinatario:**
- Il richiedente, dovrà apporre la prescritta segnaletica stradale provvisoria prevista della presente ordinanza almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e la sua rimozione alla fine degli stessi, ed attuare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse.
- I segnali di preavviso di chiusura della Via del Cimitero a Montefoscoli dovranno essere collocati:
- all'intersezione della strada Comunale di Via del Giardino intersezione con Via Piana e Via della Rimessa (in San Sebastiano);
- all'intersezione di Via del Cimitero con la S.P. n.11 delle Colline per Legoli;

- **La ditta esecutrice dovrà provvedere a:**
 1. delimitare il cantiere attenendosi a quanto prescritto dagli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed in particolare di attenersi al "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
 2. munire il personale che viene impiegato sul cantiere di idonei indumenti, come prescritto dall'art. 37 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;
 3. attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità dei pedoni, di (art. 40 del regolamento di esecuzione del C. d. S.);
 4. provvedere a predisporre percorsi alternativi e a segnalarli adeguatamente alle principali intersezioni. (art. 43 c. 8 Reg. esecuzione C.d.S.);
 5. rendere noto il presente provvedimento mediante l'installazione della prescritta segnaletica come prevista nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
 6. provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale ove risultasse danneggiata ovvero compromessa a seguito dei lavori;
 7. ed in particolare al responsabile di cantiere, di sorvegliare che la segnaletica sia sempre efficiente;
 8. tenere il presente provvedimento sul cantiere unitamente all'eventuale autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico;
 9. derogare dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso e di emergenza, il cui transito dovrà, comunque, essere sempre garantito;

10. provvedere a dare adeguata informazione ai residenti in maniera tale da ridurre il disagio causato.

- La mancata osservanza da parte dei responsabili delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificamente previsto dalle norme del C.d.S. e il suo Regolamento di Esecuzione saranno puniti a termini di legge.
- Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare il contenuto della presente ordinanza, che sarà resa nota mediante cartelli stradali posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, obblighi e prescrizioni.
- **Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:**
- Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
- La Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

- **Segnalazioni particolari:**
- L'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'Unione Comuni della Valdera.
- La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **Generali**
- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
- Art. 5 ("Regolamentazione della circolazione in generale") ed Art. 7 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"

- **Specifici**

- Art. 6 Statuto dell'Unione Valdera, che prevede l'esercizio in forma associata della funzione polizia locale
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 09.11.2012 istitutiva dell'Area Polizia Locale, con la quale vengono, tra l'altro, individuati i Comandi Territoriali quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale si procede all'individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, tra i quali sono ricomprese le *ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale*, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati
- Determina dirigenziale n.1 del 15.11.2012 con la quale, fra l'altro, si conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000), delle assegnazioni e degli incarichi all'interno dell'Area Polizia Locale.
- Determina dirigenziale n.828 del 16.11.2020 con la quale si conferma attribuzioni incarichi di posizione organizzativa dell'Unione Valdera.

Il Comandante Territoriale

Marconcini Diana / ArubaPEC S.p.A.